

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VISITING PROFESSOR E VISITING RESEARCHER

Emanato con D.R. n. 171 del 03/06/2013.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (*Principi e finalità*)

- 1. Con il presente Regolamento la Scuola Superiore Sant'Anna, d'ora in poi denominata "Scuola", disciplina le modalità di chiamata e lo svolgimento di attività del <u>Visiting Professor</u> e del <u>Visiting Researcher</u>, come definiti all'art. 3, riconoscendone l'importanza e il ruolo onde favorire lo sviluppo culturale e scientifico della Scuola in ambito internazionale.
- 2. Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente Regolamento, al Visiting viene riconosciuto, durante la sua permanenza, apposito *status*, inteso come titolarità di diritti e doveri all'interno della Scuola.

Articolo 2 (Accordi internazionali di mobilità)

1. Sulla base di quanto stabilito nell'art. 6 dello Statuto, la Scuola intende promuovere l'attivazione di specifici accordi internazionali per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore con altre sedi universitarie e Centri di ricerca e di alta formazione italiani e stranieri, al fine di incentivare la promozione delle proprie attività e l'internazionalizzazione.

TITOLO II PROCEDURA

Articolo 3 (*Definizioni*)

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per Visiting Professor un professore ordinario o associato ovvero uno studioso di alta qualificazione, e per Visiting Researcher un ricercatore, afferente ad una Università o Centro di ricerca o di alta formazione italiano o straniero, chiamato a svolgere prevalentemente attività di ricerca all'interno di una struttura della Scuola per un periodo compreso tra 1 (uno) e 12 (dodici) mesi, salvo diversa motivata richiesta.

Articolo 4

(Tipologie di chiamate)

1. La chiamata di un Visiting Professor o di un Visiting Researcher è effettuata:



REGOLAMENTO IN MATERIA DI VISITING PROFESSOR E VISITING RESEARCHER

- a) dal Senato accademico nel caso di imputazione della relativa spesa su fondi appositamente stanziati dalla Scuola;
- b) dall'organo competente di ciascun Istituto nel caso di imputazione della relativa spesa su fondi di competenza dell'Istituto.
- 2. Il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti per l'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari.

Articolo 5

(Chiamate su fondi della Scuola)

- 1. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, punto a), la proposta è avanzata al Senato accademico dall'organo competente dell'Istituto interessato, previo parere favorevole del Consiglio di Classe competente. Il Senato raccoglie le varie proposte e delibera sulla base dello stanziamento annuale approvato dal Consiglio di amministrazione, selezionando le proposte anche sulla base dei criteri di cui all'art. 7.
- 2. La proposta dell'Istituto può essere preceduta da una procedura di raccolta di manifestazione di interesse, secondo modalità definite da ciascun Istituto.
- 3. Le proposte devono essere trasmesse al Senato entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ogni anno. Le relative deliberazioni sono assunte nei mesi di Febbraio e di Luglio ed i Visiting Professors o Visiting Researchers possono dar inizio al periodo di permanenza presso la Scuola, previo conferimento dell'incarico, entro 12 mesi dalle predette delibere.
- 4. Tali proposte devono obbligatoriamente indicare:
 - a) l'accordo/convezione stipulato con la Scuola, laddove esistente;
 - b) il nominativo dello studioso/docente/ricercatore a cui si intende conferire la posizione di Visiting e la denominazione dell'istituzione internazionale a cui afferisce;
 - c) la descrizione della qualificazione scientifica dello studioso/docente/ricercatore attraverso evidenza del curriculum vitae, e di ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e scientifico;
 - d) la descrizione della attività che dovrà svolgere;
 - e) il periodo di permanenza (eventualmente individuato tra un minimo ed un massimo) presso la Scuola;
 - f) il nominativo del docente della Scuola di riferimento;
 - g) il costo complessivo previsto comprensivo dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e dell'eventuale compenso al lordo delle ritenute e dei contributi a carico della Scuola.
- 5. Il Rettore, a seguito dell'approvazione delle proposte da parte del Senato, indirizza a favore del Visiting Professor/Researcher il formale invito della Scuola, che questi dovrà sottoscrivere per accettazione.

Articolo 6 (Chiamate su fondi dell'Istituto)

- 1. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, punto b), la decisione dell'organo competente dell'Istituto è adottata previo parere del Consiglio di Classe interessato. Della decisione deve essere data comunicazione tempestiva al Senato accademico.
- 2. La decisione dell'Istituto può essere preceduta da una procedura di raccolta di manifestazione di interesse, secondo modalità definite da ciascun Istituto.
- 3. Il Direttore di Istituto, a seguito della decisione di cui al comma 1, indirizza a favore del Visiting Professor/Researcher il formale invito della Scuola, che questi dovrà sottoscrivere per accettazione.



REGOLAMENTO IN MATERIA DI VISITING PROFESSOR E VISITING RESEARCHER

Articolo 7 (*Criteri*)

- 1. Qualora le proposte di attivazione di cui all'articolo 5 superino le disponibilità messe a disposizione dal Consiglio di amministrazione, il Senato Accademico potrà definire un ordine di priorità, anche tenendo in considerazione i seguenti parametri:
 - a) con riferimento alle attività di ricerca, la partecipazione del Visiting a progetti e attività di ricerca in collaborazione con docenti della Scuola;
 - b) con riferimento alle attività didattiche, la presenza dell'insegnamento offerto in più percorsi formativi, e la sua interdisciplinarietà con l'eventuale coinvolgimento di più Istituti della Scuola
- 2. In entrambi i precedenti casi, verranno privilegiate le proposte che prevedono periodi di permanenza del Visiting presso la Scuola pari o superiori a 3 mesi.

Articolo 8

(Rimborso spese e copertura assicurativa in caso di infortuni)

- 1. Ai Visiting Professors e Researchers di cui all'art. 5 spetterà un rimborso spese determinato dal Consiglio di Amministrazione su base mensile con riferimento alla retribuzione lordo dipendente delle corrispondenti posizioni accademiche italiane, anche sulla base delle equivalenze di posizioni di cui al DM n. 236 del 2 maggio 2001 e fermi restando i limiti di non cumulabilità previsti dalla legge.
- 2. Per i Visiting Professors e Researchers di cui all'art. 6 la spettanza e l'ammontare di rimborsi e compensi è definita dall'Istituto, sulla base delle risorse disponibili.
- 3. La Scuola provvede, per l'intero periodo di permanenza, alla copertura assicurativa in caso di infortuni e per la responsabilità civile. Per i Visiting Professors e Researchers di cui all'art. 6 le spese relative all'assicurazione in caso di infortuni sono a carico dell'Istituto.

Articolo 9

(Periodo di permanenza)

- 1. Della presenza e dell'attività del Visiting dovrà essere data adeguata evidenza e informazione nel sito web della Scuola e/o dell'Istituto. Per l'intero periodo di permanenza il responsabile della struttura ospitante dovrà assicurare al Visiting adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività a lui richieste.
- 2. Al termine del periodo di permanenza presso la Scuola, il docente di riferimento dovrà redigere una relazione esaustiva che renda conto dell'attività svolta dal Visiting. La relazione dovrà essere inviata alla struttura di riferimento delle attività (Classe Accademica e/o Istituto), al Senato Accademico per la relativa valutazione ed all'U.O. Affari Internazionali.

Art. 10

(Diritti e Obblighi del Visiting)

- 1. Il Visiting Professor e Visiting Researcher sono tenuti a svolgere le relative attività secondo il programma concordato con la struttura ospitante e devono attenersi alle prescrizioni interne in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro ed alle disposizioni del Codice Etico della Scuola.
- 2. In caso di svolgimento di attività didattiche, il Visiting Professor dovrà compilare un registro delle attività predisposto dalla struttura proponente, in collaborazione con la Classe se le attività riguardano l'ambito di attività di cui questa è competente. Al termine del periodo nella Scuola dovrà predisporre una relazione sulle attività svolte da sottoporre al Direttore di Istituto e, per quanto di eventuale competenza, al Preside della Classe.



REGOLAMENTO IN MATERIA DI VISITING PROFESSOR E VISITING RESEARCHER

- 3. Durante il periodo di permanenza, al Visiting saranno garantiti:
 - a) assistenza e supporto informativo da parte degli uffici dell'Amministrazione della Scuola ai fini delle procedure di permesso di soggiorno;
 - b) l'accesso alle risorse informatiche della Scuola;
 - c) l'accesso alla Biblioteca;
 - d) il servizio mensa (nel caso di cui all'art. 6 la relativa spesa è a carico dell'Istituto).

Articolo 11 (Risorse)

Ai fini dell'attivazione delle figure di Visiting Professor e Visiting Researcher di cui all'art. 5 la Scuola si avvale di appositi fondi stanziati nel proprio bilancio annuale, che potranno essere integrati mediante la destinazione di specifiche risorse.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSOTORIE E FINALI

Art. 12

(Disposizioni transitorie e finali)

- 1. In prima applicazione, con riferimento all'anno accademico 2012/2013, le proposte di attivazione delle figure di Visiting Professor e Visiting Researcher di cui all'art. 5 dovranno pervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto rettorale con cui si emana il presente Regolamento.
- 2. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.
- 3. Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Rettore e pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di sua pubblicazione.